

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2917

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SOGLIA, BARBIERI, CALABRIA, CARLUCCI,
CASSINELLI, RENATO FARINA**

Disposizioni concernenti il sistema di protezione sociale
e la tutela del lavoro discontinuo nel settore agricolo

Presentata l'11 novembre 2009

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge aumenta sensibilmente l'indennità di disoccupazione senza ulteriore spesa per lo Stato né tantomeno per l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in quanto le risorse deriveranno, nel settore agricolo, da un aumento e dalla stabilità dell'occupazione e dalla riduzione degli sprechi per l'indennità di malattia.

La presente proposta intende introdurre una previsione normativa che completa il quadro degli ammortizzatori sociali in agricoltura con particolare riferimento alla disciplina della indennità di malattia.

Nel 1982 per i lavoratori stagionali nel settore dell'industria erano sufficienti poche giornate di lavoro per ricevere un'indennità di malattia per 180 giorni e un'indennità di maternità rilevante.

Le proposte di allora portarono alla conversione in legge del decreto-legge n. 463 del 1983 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983) che agganciava definitivamente la durata delle prestazioni di malattia ad un minimo di giornate di lavoro effettivamente prestato, comportando una forte e drastica riduzione della possibilità di ricevere l'indennità di malattia fuori dal rapporto di lavoro.

Si ritiene che questa soluzione possa essere applicata anche agli operai agricoli, con notevoli vantaggi sia per le finanze pubbliche sia per gli stessi lavoratori.

La presente proposta di legge si fonda sui seguenti presupposti:

a) riconoscimento di un sensibile aumento dell'indennità di disoccupazione senza ulteriori oneri per lo Stato e per l'INPS, in quanto le risorse per finanziare l'incremento della spesa per l'indennità di disoccupazione agricola possono essere costituite dai risparmi di spesa derivanti dalla riduzione degli sprechi per l'indennità di malattia;

b) riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola in presenza di almeno 90 giornate lavorative nell'anno solare, (o 51 giornate di lavoro in altri settori o contribuzione volontaria per raggiungere le 90 giornate minime) in quanto si vuole disincentivare il precariato per adottare una soluzione che assicuri al lavoratore la copertura contributiva per l'intero anno solare senza fare ricorso ad espedienti attualmente diffusi, quali falsi certificati di malattia;

c) indennizzabilità dei periodi di malattia intervenuti esclusivamente durante il rapporto di lavoro.

A tale proposito occorre tenere presente che in base all'attuale disciplina l'indennità di malattia viene riconosciuta a condizione che il lavoratore agricolo abbia prestato almeno 51 giornate lavorative nell'anno precedente.

Nel tempo tale previsione ha dato luogo a grossi abusi, perché in alcune regioni si è diffuso il fenomeno del rilascio di certificati falsi da parte di medici compiacenti; utilizzando certificati di malattia di dubbia fondatezza i lavoratori agricoli ottengono la relativa indennità dall'INPS.

I medici, a loro volta, pur di non perdere i propri clienti, si vedono « costretti » a rilasciare certificati di dubbia veridicità; l'INPS, tenuto al pagamento delle indennità di malattia in favore dei

lavoratori agricoli, non dispone di validi strumenti per contestare la legittimità dei certificati e deve corrispondere tali prestazioni senza poter effettuare accertamenti efficaci.

I costi a carico della collettività sono altissimi: mancato incasso dei contributi volontari, oneri elevatissimi per il pagamento delle indennità di malattia, ulteriori oneri per visite mediche fiscali sostanzialmente inutili, senza presupposti di veridicità né di contestabilità.

Non va trascurato che gli operai agricoli a tempo determinato spesso inviano i certificati all'INPS al limite delle 48 ore previste dalle norme e sempre a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (non con telefax), in modo da non permettere all'INPS di effettuare i controlli in tempo utile poiché nel frattempo la prognosi è già scaduta.

Le considerazioni sopra esposte rendono evidente la necessità di modificare il quadro normativo vigente, in modo da promuovere comportamenti leciti di tutti i soggetti coinvolti, e a tal fine si propone di rendere indennizzabili soltanto i periodi di malattia dei lavoratori agricoli a tempo determinato che si verificano in costanza del rapporto di lavoro, al pari di quanto avviene per i lavoratori degli altri settori.

Si parla di comportamenti leciti in quanto è di importanza primaria l'aspetto che riguarda il ripristino di un'etica da parte dei lavoratori agricoli, costretti a chiedere falsi certificati di malattia; dei medici, chiamati a collaborare a queste falsificazioni evidenti e dei datori di lavoro, spesso complici o comunque non all'oscuro di quanto accade.

Non si può escludere che in alcune regioni del sud, dove su ogni attività poco trasparente o ai limiti della legalità si accentra l'interesse della criminalità organizzata, anche il giro dei falsi certificati ed il ricavato che se ne trae possa rientrare nel « fatturato » della delinquenza.

La presente proposta di legge dunque, intende eliminare i cosiddetti « cinquantunisti » anche con l'obiettivo sociale di ridurre il precariato dei lavoratori del set-

tore e di assicurare un maggior introito all'erario per l'ulteriore contribuzione versata dalle aziende agricole. Tale obiettivo è raggiungibile elevando ad almeno 90 giornate di lavoro il requisito minimo per ottenere una contribuzione figurativa fino a 270 giornate.

Il maggiore onere per le imprese potrebbe essere compensato con eventuali agevolazioni incentivanti a vario titolo, da contrattare con le organizzazioni di categoria.

Comunque l'attuale normativa già prevede una forma di incentivo per le aziende agricole, per ogni giornata lavorativa in più rispetto all'anno precedente, sotto forma di un credito di imposta.

È importante sottolineare che il riconoscimento di tali maggiori indennità viene fatto con minori costi per le finanze pubbliche, in considerazione dei risparmi che possono conseguirsi sulle indennità di malattia indennizzabili, come si è detto, soltanto in costanza di rapporto di lavoro.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Ai lavoratori agricoli a tempo determinato, che risultino iscritti negli elenchi nominativi di cui all'articolo 7, numero 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, per un numero di giornate effettive di lavoro non inferiore a 90 e non superiore a 100, al fine di garantire una copertura assicurativa per 270 giorni, è dovuto, in luogo dell'indennità di disoccupazione loro spettante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1049, un trattamento speciale pari al 30 per cento della retribuzione indicata all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Il trattamento speciale è corrisposto per il periodo massimo di 180 giorni nel corso dell'anno, osservando le norme vigenti in materia di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli. Ai fini del raggiungimento delle 90 giornate di lavoro utili ai fini del conseguimento dell'indennità, i lavoratori agricoli che hanno effettuato almeno 51 giornate effettive di lavoro possono far valere le giornate di lavoro prestate in settori diversi da quello agricolo o quelle coperte mediante prosecuzione volontaria della contribuzione.

Ai lavoratori agricoli a tempo determinato, che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate effettive di lavoro non inferiore a 101 e non superiore a 150, al fine di garantire

una copertura assicurativa per 270 giorni, è dovuto un trattamento speciale pari al 40 per cento della retribuzione indicata all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Il trattamento speciale è corrisposto per un numero di giornate non inferiore a 120 e non superiore a 169 nel corso dell'anno, osservando le norme vigenti in materia di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli »;

b) il quarto comma è abrogato.

ART. 2.

1. L'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è sostituito dal seguente:

« ART. 25. — 1. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi di cui all'articolo 7, numero 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, per almeno 151 e non più di 180 giornate di lavoro, al fine di garantire una copertura assicurativa per 270 giorni, è dovuto un trattamento speciale pari al 66 per cento della retribuzione indicata all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Il trattamento speciale è corrisposto per un numero di giornate non superiore a 119 nel corso dell'anno, osservando le norme vigenti in materia di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli ».

ART. 3.

1. All'articolo 5, sesto comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 463, le parole: « a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate » sono sostituite dalle

seguenti: « a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 90 giornate e che l'evento morboso insorga durante il rapporto di lavoro ».

ART. 4.

1. All'articolo 63 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « per almeno 51 giornate » sono sostituite dalle seguenti: « per almeno 90 giornate e che il diritto a fruire di tali prestazioni sorga durante il rapporto di lavoro o entro sessanta giorni dalla sua cessazione »;

b) al comma 5, le parole: « ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 »;

c) il comma 6 è abrogato;

d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 7-bis. Le prestazioni di malattia, maternità e paternità sono anticipate dall'azienda con gli effetti di cui all'articolo 01, comma 10, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 ».

ART. 5.

1. Ai fini della determinazione dei trattamenti speciali in favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato di cui all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, come da ultimo modificati

dagli articoli 1 e 2 della presente legge, il numero delle giornate di trattamento di malattia, di maternità e di paternità eventualmente utilizzate nel corso dell'anno viene detratto dal numero delle giornate effettive di lavoro utili per il computo dei trattamenti medesimi.

€ 1,00



16PDL0034060